



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TARANTO

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |                 |          |            |
|--------------------------|-----------------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>LIUZZI</u>   | MARINO   | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | <u>MARTINA</u>  | ANTONIO  | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | <u>CATAPANO</u> | GIUSEPPE | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |                 |          |            |

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 2580/11

UDIENZA DEL

19/05/2012

ore 09:00

SENTENZA

N°

8

PRONUNCIATA IL:

19.6.2012

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

7. GEN. 2013

ha emesso la seguente

SENTENZA



- sul ricorso n. 2580/11  
depositato il 08/11/2011

- avverso AVV.PAGAMENTO n° [REDACTED] CAN.SCAR.ACQUE 2006  
QUOTA FISSA

contro: CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA TARANTO

difeso da:

DIGREGORIO AVV.PAOLANNA  
PIAZZA ROMA,25 74015 MARTINA FRANCA

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

MONTANARO DOTT.VITO  
C.SO UMBERTO I N.150 74100 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:

SOGET SOCIETA' GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI SPA PESCARA  
VIA VENEZIA,49 65100 PESCARA PE

Il Segretario  
**IL SEGRETARIO**  
Rag. Claudio ~~RECHILI~~

## FATTO

In data 8/11/2011 il sig. [REDACTED] rappresentato e difeso dal dott. Vito Montanaro, si costituì in giudizio, con espressa richiesta di discussione in pubblica udienza e di sospensiva cautelare, per opporsi all'avviso di pagamento n. [REDACTED]

[REDACTED] del 21/05/2008 di complessivi € 3.691,47 notificato dalla SOGET spa in data 29/06/2011, per contributi consortili "quota fissa 750 anno 2006" imposti dal Consorzio di Bonifica di Stomara e Tara – chiamando in causa sia il concessionario della riscossione che l'ente impositore, per i seguenti motivi:

1. illegittimità del tributo giusta sentenza TAR PUGLIA SEZ. LECCE;
2. inesistenza della notifica eseguita direttamente dalla Soget spa;
3. Omessa;
4. Nullità per mancata allegazione dell'avviso di pagamento;
5. omessa indicazione del responsabile del procedimento – nullità dell'ingiunzione (rectius avviso di pagamento);
6. difetto di motivazione;
7. violazione dello Statuto del Contribuente;
- 8) carenza di prova;
9. illegittimità della pretesa per mancanza del presupposto beneficio.

In data 18/01/2012 si costituì in giudizio il Consorzio di Stomara e Tara, rappresentato e difeso dall'avv. Paolanna Digregorio, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva sulle questioni riguardanti la regolarità formale dell'atto e la sua validità, di esclusiva competenza dell'Ente esattore ed in merito alle contestazioni sull'asserita mancanza di beneficio quale presupposto del contributo di bonifica, dopo un'ampia disamina sulla natura giuridica dei consorzi e sulla loro evoluzione normativa, richiama, per analogia, quanto previsto per la ripartizione delle spese condominiali, Part. 1118 c.c.; il tutto con numerosi riferimenti alla giurisprudenza di merito e di legittimità, nel frattempo formatasi e conclude per il rigetto dell'istanza di sospensione e del ricorso stesso, con vittoria di spese e competenze, richiedendo l'eventuale intervento di apposita C.T.U. per l'accertamento della sussistenza del beneficio.

 Il Concessionario della riscossione non si è costituito.

Nella camera di consiglio del 26/01/2012 la Commissione accolse l'invocata sospensione cautelare e nel corso della seduta odierna, le parti costituite, riportandosi agli scritti e alla giurisprudenza richiamata, insistono sull'accoglimento delle proprie argomentazioni.

#### OSSERVAZIONI

La Commissione, visti gli atti, rileva l'estrema sinteticità della pretesa tributaria dell'avviso impugnato, che reca come unico riferimento "quota fissa 750 anno 2006" priva persino del comune di contribuenza. L'avviso di pagamento che ha la stessa funzione della cartella di pagamento prevista generalmente per i tributi erariali deve fornire quelle indicazioni di base utili alla comprensione immediata della pretesa sia nella quantificazione che nella qualificazione che non può essere circoscritta ad un semplice codice tributo.

Pertanto, la Commissione, assorbite ogni altra e diversa considerazione, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso impugnato. Le spese di giudizio, fissate in € 500,00 oltre IVA e CAP, seguono la soccombenza a carico del concessionario della riscossione.

#### P. Q. M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, sezione 5, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso impugnato. Le spese di giudizio, fissate in € 500,00 oltre IVA e CAP, seguono la soccombenza a carico del concessionario della riscossione.

Taranto, li 19/06/2012

il relatore

dott. Antonio MARTINA



il presidente

Avv. Marino LUZZI

